



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RAVENNA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RAFFI	GUSTAVO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FABBRI	RICCARDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MOTTOLA	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 683/13 depositato il 25/09/2013
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 28769 TARSU/TIA contro: SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:
BOVE AVV. GIUSEPPE
VIA GORRIERI 8 41049 SASSUOLO MO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 683/13

UDIENZA DEL

17/04/2014 ore 15:00

SENTENZA

N°

706/2/14

PRONUNCIATA IL:

17 Apr 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

25 SET 2014

Il Segretario

Il Segretario

Il Segretario

Il Signor [redacted] impugna il provvedimento di fermo amministrativo n. 2011/0028769 sull'automezzo [redacted] emesso dalla SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia Spa a seguito del mancato pagamento di TARSU degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.

Il Ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento perché il bene pignorato ha un valore corrente pari a zero e quindi non solo non assolve in alcun modo a quella funzione di garanzia del credito vantato dalla SORIT ma crea anche un inutile aggravio di costi per il Ricorrente. Oltretutto determina l'impossibilità di utilizzo di un bene essenziale per lo svolgimento della sua attività lavorativa resa ancor più precaria dalle condizioni di salute per una crisi depressiva in cura presso il centro di salute mentale di [redacted] la conseguente necessità dell'assistenza dei servizi sociali del Comune.

Non va poi sottovalutato il fatto che il DL n. 69/2013 ha esteso le limitazioni stabilite dal codice di procedura civile a quei beni strumentali il cui pignoramento non deve pregiudicare il regolare funzionamento dell'attività lavorativa, fattispecie questa che si realizzerebbe certamente nel caso in esame perché il ritorno a casa alla chiusura degli esercizi commerciali dove occasionalmente si riesce a trovare temporanea occupazione avviene ad orari in cui non sono più disponibili i mezzi di trasporto pubblico.

Consegue la richiesta di dichiarare illegittimo e privo di efficacia il fermo amministrativo impugnato.

Resiste la SORIT con memorie depositate in data 19 novembre 2013 e dopo aver ricordato i fatti e che la normativa in materia è stata puntualmente rispettata, evidenzia che la stessa CTP di Ravenna ha escluso che la sproporzione tra la misura di cui al fermo e l'importo del debito possa essere motivo di illegittimità del provvedimento.

In riferimento poi al DL n. 69/2013 ricorda che si applica solo a fermi amministrativi il cui preavviso è stato notificato dopo il 31 agosto 2013 e quindi non al caso in esame dove il Ricorrente ben avrebbe potuto in precedenza opporsi alla misura cautelare senza aspettare quegli effetti che gli stanno procurando il grave disagio rappresentato nel ricorso.

Alla pubblica udienza sono presenti le Parti ed entrambe confermano le rispettive ragioni e richieste.

Osserva la Commissione.

Parè opportuno sottolineare la considerazione che il fermo amministrativo non è soggetto a limiti di tempo e prevede regole severe in caso di utilizzo del bene assoggettato al provvedimento, con la conseguenza che di fatto viene ad assumere effetti espropriativi e quindi molto gravi soprattutto quando il bene è necessario per un'attività lavorativa o anche solo utile per comprovate particolari esigenze personali o familiari.

Considerato quanto precede e la necessità di rispettare l'applicazione dei principi di logicità e ragionevolezza previsti dallo Statuto del Contribuente, ritiene il Collegio che il Concessionario della riscossione (anche Lui soggetto alla Legge 212/2000 per effetto di quanto previsto dall'art. 17) quando decide di emettere un preavviso di fermo (l'art. 86 del D.P.R. 602/73 dispone che *il concessionario può disporre*) deve valutare non solo se il bene ha un valore tale da essere in grado di far fronte al credito da soddisfare ma anche accertare che non rivesta una rilevanza essenziale nello

svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente e, nel caso ricorra questa situazione, verificare l'eventuale esistenza di altri beni da sottoporre a fermo. In ogni caso motivare la misura cautelare scelta con riferimento sia alla persona del debitore sia ai rischi relativi al recupero del credito vantato in caso di scelte diverse.

Tutti elementi, questi, che nella vertenza in esame non risultano con un conseguente giudizio di illegittimità dell'operato del Concessionario.

La natura della vertenza consiglia di compensare le spese del giudizio.


La Commissione

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Ravenna, 17 aprile 2014

Il Relatore
Dr. Riccardo Fabbri



Il Presidente
Avv. Gustavo Raffi

